

Assemblea parlamentare del consiglio d'europa raccomandazione 1203 (1993) relativa ai Rom e Sinti in Europa

Testo approvato dall'Assemblea il 2 febbraio 1993

Osservazioni generali

Uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di promuovere la formazione di una vera identità culturale europea. L'Europa ospita numerose culture differenti che tutte, ivi comprese le molteplici culture minoritarie, concorrono alla sua diversità culturale.

Gli Zingari occupano un posto particolare fra le minoranze. Vivendo dispersi attraverso tutta l'Europa, non potendo richiamarsi a un paese che sia loro, costituiscono una vera minoranza europea, che tuttavia non corrisponde alle definizioni applicabili alle minoranze nazionali o linguistiche.

In quanto minoranza sprovvista di territorio, i Sinti e i Rom contribuiscono in larga misura alla diversità culturale dell'Europa, e questo sotto diversi aspetti, sia per la lingua e la musica, sia per le loro attività artigianali.

In seguito all'ammissione di nuovi Stati membri dell'Europa centrale ed orientale, il numero dei Sinti e dei Rom viventi nella zona del Consiglio d'Europa è considerevolmente cresciuto.

L'intolleranza nei confronti dei Sinti e dei Rom è sempre esistita. Fiammate di odio razziale o sociale si producono tuttavia sempre più frequentemente e le relazioni tese fra le comunità hanno contribuito a creare la situazione deplorabile, nella quale vive oggi la maggioranza dei Sinti e dei Rom.

Il rispetto dei diritti dei Sinti e dei Rom, sia si tratti dei diritti fondamentali della persona sia dei loro diritti in quanto minoranza, è una condizione essenziale per il miglioramento della loro situazione.

Garantendo l'uguaglianza dei diritti, delle opportunità e di trattamento e prendendo misure per migliorare la sorte dei Sinti e dei Rom, sarà possibile ridare vita alla loro lingua e alla loro cultura e, pertanto, arricchire la diversità culturale europea.

È importante garantire ai Sinti e ai Rom il godimento dei diritti e delle libertà definiti nell'articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, perché ciò permette loro di far valere i propri diritti.

Gli stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato leggi miranti specificatamente a tutelare le minoranze. Il Consiglio d'Europa da parte sua ha adottato parecchie risoluzioni e raccomandazioni relative alle minoranze. Conviene citare in particolare la Raccomandazione 1134 (1990) dell'Assemblea relativa ai diritti delle minoranze. Questi testi sono importanti per i Sinti e i Rom che, per il fatto di essere una delle rare minoranze sprovviste di territorio in Europa hanno bisogno di una protezione particolare.

Il Consiglio d'Europa ha adottato inoltre nel passato parecchie risoluzioni e raccomandazioni concernenti i Sinti e i Rom:

la Raccomandazione 563 (1969) dell'Assemblea relativa alla situazione dei Sinti e dei Rom e altri nomadi in Europa;

la Risoluzione (75) 13 del comitato dei Ministri contenente la raccomandazione sulla situazione sociale delle popolazioni nomadi in Europa e la Raccomandazione n. R (83) 1 del Comitato dei Ministri relativa ai nomadi apolidi o di cittadinanza indeterminata;

la Risoluzione 125 (1981) della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa sul

ruolo e le responsabilità delle collettività locali e regionali di fronte ai problemi culturali e sociali delle popolazioni di origine nomade.

L'attuazione di queste risoluzioni e di queste raccomandazioni, in particolare da parte dei nove Stati membri, è estremamente importante per la sorte dei Sinti e dei Rom.

L'Assemblea raccomanda dunque al Comitato dei Ministri di prendere, se del caso sotto forma di proposte ai governi e alle autorità locali e regionali competenti degli Stati membri le seguenti iniziative:

Nel settore della cultura

dovrebbe essere incoraggiato l'insegnamento e lo studio della musica rom e sinta in molte scuole di musica in Europa, come pure la realizzazione di una rete di scuole musicali di questo tipo;

dovrebbero essere creati un programma europeo di studio della lingua rom e sinta e uffici specializzati di traduzione in questa lingua;

dovrebbero essere applicate alle minoranze rom e sinte le disposizioni relative alle lingue sprovviste di territorio come definite dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

dovrebbero essere appoggiate la fondazione di centri e di musei di cultura rom e sinta e l'organizzazione regolare di festival rom e sinti;

si dovrebbe organizzare, nel quadro delle esposizioni europee, un'esposizione itinerante sulle influenze reciproche dei contatti con la cultura rom e sinta;

Nel settore dell'educazione

si dovrebbero ampliare i programmi europei già esistenti di formazione degli insegnanti dei Rom e dei Sinti;

si dovrebbe accordare un'attenzione particolare all'educazione delle donne, in generale, e delle madri accompagnate dai loro bambini piccoli;

i giovani rom e sinti dotati dovrebbero essere incoraggiati a studiare e a svolgere un ruolo di intermediari per i Rom e i Sinti;

Nel settore dell'informazione

I Rom e i Sinti dovrebbero essere informati dei loro diritti fondamentali e dei mezzi per farli valere;

si dovrebbe creare un centro europeo d'informazione sulla situazione e la cultura dei Rom e dei Sinti, incaricato soprattutto di informare i media;

Nel settore dell'uguaglianza dei diritti

gli Stati membri, che non l'hanno ancora fatto, dovrebbero essere immediatamente invitati a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 1966) e la

Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York, 1966);

la discriminazione nei confronti dei Rom e dei Sinti, che appare da disposizioni della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, dovrebbe essere abolita mediante una dichiarazione appropriata, che precisi il termine "vagabondi" figurante all'art. 51 e non si applichi necessariamente alle persone che conducono un modo di vita nomade;

le disposizioni di tutti i protocolli addizionali o di convenzioni relative alle minoranze dovrebbero essere applicate alle minoranze sprovviste di territorio;

gli Stati membri, che non l'hanno ancora fatto, dovrebbero essere invitati a ratificare il IV Protocollo della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, che garantisce la libertà di circolazione e che pertanto è essenziale per i nomadi;

gli Stati membri dovrebbero essere invitati a modificare la loro legislazione e regolamentazione nazionale, che stabilisca direttamente o indirettamente una discriminazione nei confronti dei Rom e dei Sinti;

dovrebbe essere riconosciuto che essere vittime, o temere (per ragionevoli motivi) di essere vittime di un pogrom - quando le autorità si rifiutano o sono incapaci di offrire una protezione efficace - può, in casi precisi, equivalere a temere con ragione di essere perseguitati per il fatto di appartenere ad un particolare gruppo sociale, secondo i termini della Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite relative allo statuto dei rifugiati;

gli Stati membri dovrebbero badare a che i Sinti e i Rom siano consultati durante l'elaborazione e l'applicazione delle disposizioni regolamentari che li riguardano;

l'attuazione nei Paesi membri di nuovi programmi miranti a migliorare le condizioni di alloggio, l'educazione e la possibilità di impiego dei Rom e dei Sinti più sfavoriti dovrebbero essere incoraggiate e dovrebbe essere assicurata la partecipazione dei Sinti e dei Rom alla elaborazione di tali programmi e alla loro realizzazione;

si dovrebbe avviare lavori indipendenti di ricerca sulle legislazioni e sulle regolamentazioni nazionali riguardanti i Rom e i Sinti, come sulla loro applicazione, e rapporti su tale tema dovrebbero essere presentati regolarmente all'Assemblea;

si dovrebbe perseguire la cooperazione con la Comunità europea nei settori interessanti i Rom e i Sinti, come l'educazione, la lotta contro la povertà, la salvaguardia del patrimonio culturale europeo, il riconoscimento delle minoranze e la promozione dell'uguaglianza dei diritti;

il Consiglio d'Europa dovrebbe concedere lo statuto consultivo alle organizzazioni rom e sinte internazionali rappresentative;

il Consiglio d'Europa dovrebbe designare un mediatore per i Rom e i Sinti, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti; questo mediatore avrebbe fra l'altro i

seguenti compiti:

a) di fare il bilancio dei progressi realizzati nell'applicazione delle misure prese o raccomandate del Consiglio d'Europa nei confronti dei Rom e dei Sinti;

b) di mantenere regolari contatti con i rappresentanti dei Rom e dei Sinti;

c) di consigliare i governi degli Stati membri sulle questioni concernenti i Rom e i Sinti;

d) di consigliare i diversi organi del Consiglio d'Europa sulle questioni concernenti i Rom e i Sinti;

e) di indagare sulla politica governativa e sulla situazione dei diritti dell'uomo in ciò che concerne i Rom e i Sinti negli Stati membri;

f) di indagare sulla situazione dei Rom e dei Sinti apolidi o dei Rom e dei Sinti di cittadinanza indeterminata;

e avrebbe anche competenza per:

g) avere le risposte alle interrogazioni rivolte ai governi o ai rappresentanti governativi degli Stati membri;

h) accedere liberamente agli archivi governativi e ad altri documenti pertinenti;

i) interrogare i cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

gli Stati membri dovrebbero entro due anni fare un rapporto al Segretario Generale della Consiglio d'Europa sui miglioramenti arrecati alla sorte dei Rom e dei Sinti e sull'applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa.